



COMUNE di FROSSASCO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Via Sergio De Vitis n.10 - C.A.P. 10060
Tel. 0121352104 – fax 0121352010 – CF 85003110013
comune.frossasco@comunefrossasco.it / comune.frossasco.to@legalmail.it
www.comunefrossasco.it

Ordinanza N. 4 Del 27/03/2025

OGGETTO:

Divieto di transito in Via del Vallone per l'esecuzione dei lavori di "Collettamento e depurazione territorio pinerolese pedemontano (PROG. 1517). Secondo intervento funzionale nei Comuni di Airasca, Cumiana, Frossasco, Piscina. Lavori di collettamento fognario (RIF. APP_87/2022) - CIG 963791965C - CUP G21B21002610005"

il responsabile del servizio tecnico

Vista la richiesta (prot. n. 2713 del 26/03/2025) pervenuta dalla ditta D.H.D. srl – Via Rivarolo Beltrama 30 - 10040 LOMBARDORE (TO) C.F. e P.I. n. 07939540014 - con la quale viene richiesto l'emissione di ordinanza di divieto di transito in Via del Vallone nel tratto compreso tra il civico numero 10 e l'incrocio con Strada Dietro Castello, per l'esecuzione dei lavori in oggetto per i **giorni da lunedì 31 marzo fino al termine dei lavori (presumibilmente una settimana);**

Considerato che per l'esecuzione dei lavori si rende necessaria, al fine di eliminare possibili intralci alla circolazione veicolare e per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori, il divieto di transito in Via del Vallone nel tratto compreso tra il civico numero 10 e l'incrocio con Strada Antica di Pinerolo nella prima fase e dall'incrocio con Strada Antica di Pinerolo fino a Via del Vallone n. 6 in seconda fase per l'esecuzione dei lavori in per i **giorni da lunedì 31 marzo fino al termine dei lavori (presumibilmente una settimana);**

Tutte le limitazioni del traffico sopra riportate dovranno essere modulate e limitate in base alle varie fasi di cantiere e verranno attivate per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

Saranno comunque valide fino alla fine del cantiere anche qualora eccedessero gli orari soprariportati;

Visto il nuovo Codice della Strada emanato con D.lgs. 30 aprile 1992, 285 e successive modificazioni;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

Visto il Dlgs. 18 agosto 200, n. 267 (t.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

o r d i n a

Il divieto di transito in Via del Vallone nel tratto compreso tra il civico numero 10 e l'intersezione con Strada dietro Castello per l'esecuzione dei lavori in oggetto dalle ore 8:00 di lunedì 31 marzo alle ore 18:00 di lunedì 7 aprile 2025 e comunque fino al termine dei lavori;



Il divieto di transito dovrà essere limitato alle fasi di cantiere strettamente indispensabile per l'esecuzione dell'opera;

Dovrà essere garantito il transito ai residenti, ai mezzi di soccorso e alle forze dell'ordine;

Si specifica che il tratto di via del Vallone oggetto della presente ordinanza, la circolazione è già consentita solo ai residenti. Per evitare la deviazione del traffico sulla pista ciclabile Pinerolo-Bruino, l'intero tratto di via del Vallone andrà chiuso al traffico indipendentemente dalle varie fasi di cantiere.

La ditta esecutrice dei lavori è incaricata dell'installazione della segnaletica di rito, che durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere mantenuta efficiente a sua cura. Tenuto conto delle limitate dimensioni della strada e delle difficoltà di manovra, la limitazione del traffico andrà opportunamente segnalata con appositi cartelli di preavviso;

Il mancato rispetto delle predette disposizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e la rimozione forzata dei veicoli secondo quanto previsto dal codice della strada;

L'ufficio di Polizia Municipale, gli Agenti di Polizia, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, e di provvedere a tutte le necessarie attività conseguenti a motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica, eccezionalmente anche in deroga alla presente ordinanza;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'arch. Giuseppe Buffo responsabile del servizio tecnico.

Le trasgressioni alla presente ordinanza comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, in particolare il pagamento della sanzione amministrativa e la rimozione forzata del veicolo.

il responsabile del servizio tecnico
arch. Giuseppe BUFFO
firmato digitalmente